COMUNE DI

LAMA DEI PELIGNI

Provincia di Chieti

Regolamento per la Consulta Giovanile comunale

Approvato con Deliberazione n. 35 del 29-12-2021

Articolo 1 – Istituzione
1. È istituita dal Comune di Lama Dei Peligni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 29-12-2021 la "CONSULTA GIOVANILE", strumento di partecipazione del mondo giovanile alla politica comunale.

Articolo 2 - Attribuzioni
1. La Consulta Giovanile Comunale è un organismo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale provvisto di funzioni di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materie afferenti le politiche giovanili; è inoltre strumento di stimolo e incoraggiamento nei confronti dei giovani ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita cittadina.
2. La Consulta attende alle finalità indicate:
a. è strumento di conoscenza della realtà dei giovani;
b. fornisce proposte all'Amministrazione Comunale sulle tematiche giovanili tramite le quali concorre alla definizione delle politiche giovanili;
c. promuove progetti, incontri, eventi, dibattiti per e con i giovani;
d. attiva iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
e. favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
f. collabora con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di eventi ed iniziative che riguardano le tematiche giovanili;
g. opera affinché si creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e socializzazione dei giovani attraverso la piena collaborazione degli amministratori, degli uffici comunali competenti e con il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli.

Articolo 3 - Organi
1. Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:
   - l'Assemblea,
   - L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, Vicepresidente, Segretario, da 3 membri eletti dell'Assemblea. Per essere eleggibili alle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario, è richiesta la maggiore età.

Articolo 4 - L'Assemblea
Sono componenti dell'Assemblea i giovani residenti o attivi nel territorio comunale in età compresa tra i 16 ed i 30 anni che richiedano di parteciparvi all'atto dell'insediamento. Possono essere accolti anche associazioni e/o gruppi giovanili presenti nel territorio. La richiesta di ammissione all'Assemblea va presentata durante una qualsiasi convocazione. Di diritto fanno parte dell'Assemblea il Sindaco e/o un suo delegato, un rappresentante dei Consiglieri di maggioranza e uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale: questi ultimi resteranno in carica per il tempo in cui saranno amministratori e, comunque, al massimo, per la durata del Consiglio Comunale.

Articolo 5 - Presidente, Vicepresidente e Segretario
1. Il Presidente della Consulta Giovanile, il Vicepresidente, il Segretario e i 3 membri vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei presenti nella prima votazione o a maggioranza relativa nella votazione successiva. Durano in carica due anni, e alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.

2. Il Presidente:
a. coordina i lavori;
b. assume la rappresentanza formale;
c. convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza.

3. Il Vicepresidente.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume tutte le funzioni.

4. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze, i contenuti discussi e de decisioni assunte sia in sede dell'Ufficio di Presidenza sia in sede dell'Assemblea che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva.

Articolo 6 - Gruppi di Lavoro
1. All'interno della Assemblea potranno costituirsi Gruppi di Lavoro con il compito di trattare e sviluppare specifiche tematiche quali lavoro, formazione, cultura, sport, partecipazione attiva, ecc.
2. Detti gruppi si riuniscono autonomamente e, per il raggiungimento di obiettivi specifici potranno avvalersi anche della collaborazione di persone estranee.
3. Le risultanze del lavoro svolto saranno poi esaminate e, eventualmente, sottoposte a votazione nelle riunioni dell'Assemblea.

Articolo 7 - Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di 1/3 dei componenti dell'assemblea. La convocazione deve essere effettuata almeno 7 giorni liberi precedenti la data fissata per la stessa. E' prevista la partecipazione all'Assemblea anche tramite collegamenti da remoto mediante utilizzo di tecnologie informatiche.
2. L'Assemblea è convocata non meno di due volte all'anno e in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.
3. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Sindaco.
4. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di questi, dal più anziano in età dei componenti presenti.
5. La stesura dell'ordine del giorno è fatta dal Presidente e ogni membro può farvi inserire proprie proposte.
6. Il Presidente, su propria iniziativa o dietro richiesta dell'Assemblea, può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Segretario Comunale o funzionari Comunali.

Articolo 8 - Funzioni del Sindaco e/o suo delegato
1. Il Sindaco e/o un suo delegato:
- convoca la prima riunione dell'Assemblea;
- mette a disposizione il personale comunale per fornire la documentazione a supporto del funzionamento della stessa.

Articolo 9 - Validità delle sedute
1. Le sedute dell'Assemblea sono valide se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea senza computare a tal fine il Presidente della stessa.

Articolo 10 - Sede
1. La sede della Consulta è nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e che potranno essere modificati in base alle eventuali necessità della stessa.

Articolo 11 - Modifiche al Regolamento
1. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria delibera.

Articolo 12 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.

Articolo 13 - Pubblicità del Regolamento
1. Copia del presente regolamento sarà pubblicato nell'apposita sezione di amministrazione trasparente

Articolo 14 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera che lo approva.
2. Il presente Regolamento si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successive, emanate in materia con legge nazionale o regionale.